

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sull'emendamento presentato dagli onorevoli Garibotti e Casalini.

Presenti . . . . .	317
Maggioranza . . . . .	159
Risposero <i>Si</i> . . . . .	69
Risposero <i>No</i> . . . . .	248

La Camera non approva l'emendamento degli onorevoli Garibotti e Casalini.

Metto a partito il 2° comma dell'articolo 3 che rileggo:

« Sempre allo scopo di mantenere nel limite più basso possibile il prezzo di un tipo di pane di consumo popolare a forme grosse, il Commissariato è autorizzato a stabilire prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2, e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezione di paste alimentari ad abburattamento speciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, e di altri generi di consumo speciale ».

(È approvato).

Metto a partito il 3° comma dell'articolo 3, così concepito:

« Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano per la confezione del pane a forme piccole, delle paste alimentari speciali, dei biscotti e dei dolci, saranno integralmente devoluti alla diminuzione del prezzo del pane di consumo popolare ».

(È approvato).

Passiamo ora all'ultimo comma.

In questo comma debbono essere introdotti due emendamenti, accettati dalla Giunta generale del bilancio e dal Governo: uno dell'onorevole Vella e l'altro dell'onorevole Beneduce.

Il comma, con gli emendamenti accettati, risulterebbe così formulato:

« È data facoltà al commissario generale di elevare nelle provincie in cui il consumo del pane a forme piccole si diffonderà largamente, il prezzo di cessione del grano, quale stabilito all'articolo 2 devolvendo integralmente il maggior prezzo; qui si aggiungerebbe l'emendamento dell'onorevole Beneduce: « unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di bi-

scotti, di dolci e di paste al glutine, e di altri generi di consumo speciale »; e poi continuerebbe come nel testo già letto: « a beneficio delle provincie nelle quali sarà esclusivo o prevalente il consumo del pane popolare »; qui infine troverebbe posto l'emendamento dell'onorevole Vella: « con speciale riguardo alle provincie meridionali ed alle isole ».

Pongo a partito quest'ultimo comma così modificato.

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 3. Il primo è quello dell'onorevole Panebianco.

« La frode constatata, l'alterazione dell'abburattamento o l'introduzione di miscele di altri cereali o di sostanze vegetali o minerali — senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale — importa sempre la sospensione temporanea o definitiva dall'esercizio della panificazione della ditta colpevole.

Tale sospensione viene ordinata dalla Commissione provinciale annonaria ».

L'onorevole Panebianco ha facoltà di svolgerlo.

PANEBIANCO. Le discussioni che hanno avuto luogo proprio poco fa e il voto contrario dato all'emendamento del collega Garibotti ed altri, dimostrano la necessità di garantirsi, almeno nella forma colla quale garantisce questo articolo da me proposto, che i danni inevitabili apportati, per l'applicazione della legge presentata, alla qualità del pane popolare, vengano evitati.

Indubbiamente i signori fornai che dovranno confezionare le due forme di pane, come è loro costume, faranno delle mescolanze, delle variazioni, delle alterazioni; la più comune delle quali sarà quella che abburattando la farina del pane di lusso, riverseranno nel pane dei più poveri l'eccesso di questo abburattamento.

Avendo voi respinto le nostre proposte che il pane dei poveri fosse fatto da quelle forme di produzione e di rivendita, cooperative o consorziali, che vi avevamo proposto, avendo voi respinto tutto quello che serviva a garantire l'osservanza delle norme igieniche e di onestà, dobbiamo insistere perchè venga almeno raggiunto lo scopo per mezzo di questa sanzione, dando